

FEDERAZIONE CONFSAI - UN
Coordinamento Nazionale Giustizie
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA
Tel. 06.68.76.650 - 06.68.76.662
Fax 06.68.76.819



MOD. 40/255

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte

Visto l'articolo 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

Visto l'articolo 97 della Costituzione che assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, mediante una idonea organizzazione dei pubblici uffici;

Visto l'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

CONCORDANO

I seguenti criteri di applicazione dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350.

ART. 1 (Ambito di applicazione)

L'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 si applica a tutti i dipendenti di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, che siano genitori con figli minori fino a tre anni di età, relativamente sia alle assegnazioni ad altra Amministrazione sia alle assegnazioni ad una sede diversa dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'assegnazione può essere richiesta anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

ART. 2 (Requisiti per l'accoglimento delle domande)

Per l'assegnazione temporanea di cui all'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) presenza di un figlio di età inferiore a tre anni, dichiarata anche mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente,



Ministero della Giustizia

- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, accertata mediante attestazione del datore di lavoro con indicazione della costanza di rapporto di lavoro ovvero dichiarata mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente,
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purchè il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire,
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dell'Amministrazione Penitenziaria deve essere adeguatamente motivato anche in relazione all'eventuale carenza di organico,
- 5) per l'assegnazione temporanea, presso diversa sede di servizio nell'ambito della stessa Amministrazione Penitenziaria, è necessario acquisire il parere, non vincolante, del Capo dell'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato ed articolato con riferimento allo specifico pregiudizio recato dall'assenza del dipendente.

ART. 3 (Modalità di assegnazione)

L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile per lo stesso periodo. La durata massima complessiva dell'agevolazione non può essere superiore a tre anni, a prescindere dall'età dei minori. La richiesta del beneficio deve essere invece presentata fino al compimento dei tre anni di età del figlio e non oltre.

L'Amministrazione procede all'esame delle domande pervenute entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora più dipendenti richiedano l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute di un componente del nucleo familiare, del minor reddito del nucleo familiare, nonché del numero di figli minori componenti il nucleo stesso.

Le domande non accolte per mancanza di posto disponibile conservano validità fino al raggiungimento dei tre anni di età del figlio.

La Parte Pubblica

[Signature]
[Signature]

Le Organizzazioni Sindacali

UIL *[Signature]*

CISL *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

SAG-UNSA

[Signature]

Federazione Autoselezionati
FLP *[Signature]*
Federazione Lavoratori *[Signature]*

FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA
Coordinamento Nazionale Giustizia
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA
Tel. 06.68.76.850 - 06.68.76.662
Fax 06.68.76.819

Roma 24/2/2005